



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

CC  
01.02.99

## REGOLAMENTO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE NEL TERRITORIO COMUNALE

In virtù dell'art. 19 del PPR n. 285/1990 e in esecuzione al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il Comune di Montano Lucino, autorizza l'esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale, alle imprese di onoranze funebri che abbiano presentato formale richiesta e che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle legge e dal presente disciplinare a condizione che dichiarino di accettare le norme in esso contenute.

L'amministrazione comunale, date le caratteristiche di servizio pubblico, in virtù della propria attività amministrativa e regolamentare autorizza il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Segreteria Servizio Contratti, in seguito ad apposito provvedimento della Giunta Comunale, rilascia l'autorizzazione all'esecuzione del servizio alle imprese di Onoranze Funebri che abbiano presentato formale richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti; tali imprese verranno inserite in apposito Albo.

### ART.1

#### DOCUMENTI DA PRESENTARE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Le imprese che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporti funebri nel territorio del Comune di Montano Lucino, devono presentare apposita domanda in carta da bollo, dichiarando contestualmente di accettare le norme previste dal presente disciplinare che verrà dalle stesse debitamente sottoscritto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) certificato generale del Casellario Giudiziale.
- Se trattasi di Società commerciale, certificato della cancelleria del Tribunale competente dal quale risulti che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento concordato, nè si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
- B) copia autenticata, ai sensi di legge, della licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
- C) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale la Ditta è stata iscritta con l'indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle Ditte e nulla osta ai sensi art. 10 L. 575/1965;
- D) copia autenticata, ai sensi di legge, del libretto di circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto;
- E) le imprese dovranno contestualmente produrre la documentazione atta a comprovare la disponibilità dei mezzi e del personale necessario all'espletamento del servizio funebre come indicato



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

nel successivo art. 3 del presente disciplinare, in merito è ammessa l'autocertificazione nei limiti di legge

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di altri documenti per l'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

## ART. 2

### CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto funebre comprende la vestizione della salma (se non disposto diversamente dai familiari), la disposizione e la composizione della stessa nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo ed il trasporto dello stesso fino alla Chiesa (o al luogo ove si svolgono le esequie) con la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, e il successivo trasporto da tale luogo al cimitero seguendo il percorso più breve.

Il trasporto termina con la posa del feretro nel luogo di sepoltura.

Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro al piano terra risulti particolarmente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di disporre che la composizione della salma nella cassa avvenga a piano terreno.

Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

## ART. 3

### DOTAZIONE DI PERSONALE E MEZZI

Le imprese autorizzate devono disporre di n. 1 automezzi per trasporto salme e n. 1 automezzo per trasporto corone.

In particolare la dotazione necessaria per ogni servizio di trasporto funebre deve essere la seguente:

- per adulti:

- a) n. 1 carro funebre;
- b) n. 1 autista;
- c) n. 3 necrofori.

- per bambini (fino a 10 anni):

- a) n. 1 carro funebre;
- b) n. 1 autista;
- c) n. 2 necrofori.

Il personale deve provvedere:

- alla guida dei mezzi;

- al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello dal momento in cui viene prelevato dall'abitazione o deposito di osservazione od ospedale al luogo dove si svolgono le esequie e quindi al cimitero e fino alla posa nella sepoltura.

# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

## ART. 4

### PERSONALE REQUISITI E COMPORTAMENTO

Le imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con la dotazione di personale di cui al precedente art. 2; di detto personale devono essere forniti i nominativi all'Ufficio Segreteria Servizi Contratti e comunicate tempestivamente eventuali variazioni.

Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, nonchè dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi idonei alle mansioni da svolgere.

Il personale deve inoltre tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso, eseguendo scrupolosamente gli ordini impartiti dall'Ufficio.

Il personale deve essere dotato, a spese delle imprese autorizzate, di una divisa adatta, decorosa e non può portare distintivi o altri oggetti estranei al servizio.

Le imprese autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della disciplina dell'operato e del contegno dei loro dipendenti e si impegnano a richiamare, multare, e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del personale del Servizio Cimiteri, i dipendenti che mantengono un contegno riguardoso e/o che risultino indisciplinati.

E' assolutamente vietato utilizzare personale occasionale non in regola con quanto disciplinato nel presente articolo e nel successivo art. 15.

## ART. 5

### AUTOMEZZI E ACCESSORI: CARATTERISTICHE E MANUTENZIONE

Tutti gli automezzi devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

I veicoli impiegati per trasporti delle salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di Polizia Mortuaria; in particolare devono essere riconosciuti idonei dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. con periodiche visite annuali e prima di essere posti in servizio.

Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni, e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

Se si riscontrassero delle deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese autorizzate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni.

Le stesse Imprese hanno l'obbligo di provvedere a loro cura e spese a tutte le riparazioni ed alla manutenzione ordinaria e

# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso.

In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi e le decorazioni dei veicoli ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.

Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore.

Inoltre, gli automezzi devono essere scrupolosamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme, sia in quella riservata all'autista ed al personale, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

## ART.6

### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio dei trasporti funebri dovrà essere svolto con ordine, puntualità, precisione e diligenza.

L'orario dei trasporti è fissato con Ordinanza Sindacale n. 24 del 3/07/1995.

Il trasporto deve essere completo, per quanto riguarda la dotazione del personale e dei mezzi, dal luogo del prelievo della salma al luogo della sepoltura o di deposito o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre nei casi in cui la sepoltura debba avvenire fuori comune.

Le imprese autorizzate dovranno attrezzarsi in modo da poter effettuare tutti i trasporti ordinati dal Comune.

I funerali, sino al n. di 2 al giorno, saranno fissati in orari diversi, n. 1 al mattino, n. 1 al pomeriggio.

In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell'ora più remota del decesso.

Eventuali variazioni sono da concordare fra Comune ed Imprese autorizzate in relazione ad effettive e dimostrate esigenze.

Per ogni servizio prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile di ogni impresa autorizzata deve accertare che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato decoroso ed in condizioni da lasciar presumere che non possano aver luogo incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno 15 minuti prima dell'ora del trasporto, il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio del Comune.

Il personale addetto al trasporto dovrà portarsi sul luogo dov'è depositata la salma in tempo utile per il prelievo della bara.

Dal luogo dove inizia il funerale alla Chiesa od alla località prescelta per lo scioglimento del corteo, le auto funebri proseguono a passo d'uomo seguendo il percorso più breve.

Eventuali modifiche del percorso e solo eccezionalmente potranno essere preventivamente accordate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Nel tragitto dal locale di deposito al luogo ove inizia il

# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

funerale, i veicoli devono percorrere gli itinerari prestabiliti e le vie meno frequentate procedendo a velocità normale ed osservando in ogni caso le norme sulla viabilità.

## ART. 7

### TRASPORTO DA O PER ALTRI COMUNI

Il trasporto di salme da o per altri Comuni (sia che il funerale sia svolto in Montano Lucino che altrove) può essere effettuato, previo pagamento del diritto fisso, sia dalle Imprese autorizzate che dalle altre Imprese. Queste ultime potranno effettuare il servizio purchè lo stesso venga svolto secondo le modalità del presente regolamento.

Nel caso in cui alle salme provenienti da altri Comuni non venga data immediata sepoltura le stesse devono essere depositate nella camera mortuaria del cimitero.

Il successivo servizio, sia per il funerale che la posa della salma sino al luogo della sepoltura deve essere effettuato da una delle imprese autorizzate.

## ART. 8

### CONDOTTA PROFESSIONALE

La scelta dell'Impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente disciplinare.

In caso di denuncia da parte dei cittadini o di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione.

Le imprese autorizzate devono aver sottoscritto il Codice di Comportamento ANCI/FENIOF/FEDERGASACQUA.

## ART. 9

### ISPEZIONI E PENALITA'

I Funzionari del Comune possono compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei carri funebri, le modalità di erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle norme di legge.

In caso di mancanza, inosservanza, negligenza o ritardi rispetto alle disposizioni di servizio verrà applicata una penalità di L. 1.000.000 (unmilione).

La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta.

## ART. 10

### DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La regolamentazione prevista dal presente disciplinare ha

# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

durata sino al 31.12.2001 conseguentemente le autorizzazioni in parola hanno la medesima scadenza salvo rinnovo del presente disciplinare da parte del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale può tuttavia revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento, con semplice preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con raccomandata a.r. qualora ritenga che la modalità in atto non corrisponda più al pubblico interesse date le caratteristiche di pubblico servizio.

I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune sono:

- a) irregolarità ripetuta e constatata nello svolgimento del servizio;
- b) tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle Imprese;
- d) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle Imprese;
- e) mancata od insufficiente garanzia di servizio;
- f) mancata fornitura degli elenchi del personale adibito al servizio di trasporto funebre;
- g) in genere, inosservanza anche parziale delle disposizioni contenute nel regolamento delle norme di leggi inerenti l'attività delle Imprese di Pompe Funebri.

## ART. 11

### RESPONSABILITA' A CARICO DELLE IMPRESE

Le imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio tenendo indenne il Comune anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo.

Le imprese autorizzate per i trasporti funebri devono garantire la continuità di tale servizio pubblico, dandone assicurazione all'Amministrazione Comunale.

Le stesse devono inoltre fissare un recapito od agenzie per comunicazioni, chiamate o quant'altro possa occorrere.

Ogni impresa autorizzata deve nominare e segnalare all'Ufficio Servizi Cimiteriali il proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio.

E' fatto obbligo alle stesse di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773).

E' fatto, altresì, obbligo di esporre un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie diverse di funerali relativo-al codice di comportamento di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

## ART. 12

### CAUZIONE

Il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre non comporta alcun corrispettivo da parte delle Imprese interessate.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

## ART. 13 RIMBORSO SPESE

Per il Trasporto Funebre effettuato sul territorio comunale dalle Imprese di Pompe Funebri autorizzate, è stabilito un rimborso spese amministrative sostenute dal Comune pari a L. 80.000 (ottantamila lire).

## ART. 14 TRASPORTO FUNEBRE: INDIGENTI - RECUPERO SALME

Per tali servizi verrà esperita apposita gara a licitazione privata, ai sensi del R. D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata del presente disciplinare, fra tutte le Imprese di Pompe Funebri che verranno autorizzate e inserite nell'apposito Albo, con aggiudicazione al miglior offerente.

## ART. 15 ASSICURAZIONI - NORME SINDACALI

Le Imprese autorizzate sono tenute ad applicare a favore del personale da loro impiegato per il servizio tutte le forme di assicurazione sociali e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di leggi vigenti, come anche le forme di legge e sindacali a tutela del lavoratore; esse sono tenute inoltre all'ottemperanza delle norme sul collocamento ed al rispetto del contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria.

Le Imprese devono inoltre stipulare, per la durata dell'autorizzazione, una congrua polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con automezzi, nonché contro i danni da incendio di tutti i materiali ed accessori di servizio.

Altrettanto dicasi per i danni che potrebbero derivare al Comune e a terzi da imperfette esecuzione dei servizi o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti generali o locali.

## ART. 16 RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al DPR 285/90-Regolamento di Polizia Mortuaria, al Regolamento per i Servizi Funerari e Cimiteriali Comunali e al T.U. relativo ai servizi pubblici.

# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

## ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 76, comma 6, del vigente Statuto Comunale